

# IL “SISTEMA BRUXELLES I” VERSO UN REGIME “MONISTA” DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI

## THE DEVELOPMENT OF THE “BRUSSELS I REGIME” INTO A “MONIST” REGIME ON THE FREE MOVEMENT OF JUDGMENTS

FRANCESCO SALERNO

*Professore ordinario di Diritto internazionale  
Università di Ferrara*

Recibido: 03.09.2015 / Aceptado: 10.09.2015

**Riassunto:** Lo scritto analizza l’evoluzione in senso monista della normativa europea sulla circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, dopo il regolamento n. 1215/2012. Per evidenziare l’ulteriore svolta rispetto alla tradizione dualista del diritto processuale civile internazionale, cioè il ridimensionamento dell’idea che assegna un rilievo centrale alla dimensione pubblicistica delle distinte sfere di sovranità di cui si tratta di organizzare il raccordo, mettendo in luce piuttosto l’emersione di categorie processuali e soluzioni unitarie, proprie del diritto regionale, vengono esaminati i profili normativi che (anche in armonia con le versioni precedenti del “sistema Bruxelles I”) assicurano una maggiore continuità per i provvedimenti ammessi al regime di libera circolazione nello spazio giudiziario europeo, con conseguente compressione della sfera di sovranità processuale per gli Stati membri. Riveste particolare importanza al riguardo il principio dell’equivalenza del titolo esecutivo nazionale nell’ordinamento dell’UE, che così rimuove la condizione propriamente dualista di una preventiva procedura di autorizzazione nello Stato membro richiesto per l’avvio del processo di esecuzione forzata. Di riflesso, le azioni di accertamento ora esperibili sulle possibili condizioni ostative all’efficacia di decisioni straniere esprimono solo esigenze di certezza del diritto dei privati, garantite dal diritto dell’UE attraverso procedure giudiziarie nazionali. Perciò la legislazione nazionale degli Stati membri deve armonizzarsi rispetto alla disciplina europea anche quando quest’ultima impone solo obblighi di risultato e non propriamente di diritto uniforme (come accade sovente per i profili strettamente procedurali). Si intensifica così il grado complessivo di sussidiarietà funzionale degli ordinamenti nazionali corrispettivamente alla graduazione “monista” impressa dal diritto europeo alla circolazione delle decisioni.

**Parole chiave:** diritto processuale civile internazionale, concezione dualista e monista, riconoscimento automatico ed esecutorietà diretta di provvedimenti stranieri, adattamento, sussidiarietà funzionale del diritto nazionale al diritto uniforme europeo.

**Abstract:** The paper analyses the evolution of the European regime concerning the cross-border movement of judgments in civil and commercial matters, as currently embodied in Regulation No 1215/2012. The focus is on the trend of EU law in this area towards a “monist” approach, as opposed to the dualist method traditionally followed in the law of international civil procedure. Dualism reflects the idea whereby international litigation is essentially concerned with the coordination of distinct spheres of national procedural sovereignty, whereas monist elements refer to the development of a unitary set of regional values and concepts in the field of civil litigation, cutting across national identities. The article examines the rules that (often in line with the previous versions of the “Brussels I regime”) make it easier for the effects of a State decision to be relied upon outside its legal order of origin (a result that implies significant limitations upon the procedural sovereignty of the Member States where

those effects are invoked). The principle of full equivalence applied to enforceable decisions is especially important in this connection, since it overcomes the typically dualist rule according to which the enforcement of a foreign decision requires some form of authorisation from the State where enforcement is to take place. As a consequence, where the authorities of the State addressed scrutinize whether a given decision meets the requirements for recognition, they essentially do so to enforce the concerned individuals’ claim to fairness and legal security, through proceedings governed by domestic law. This implies that the domestic legislation of Member States must be in conformity with EU law also when the latter provides for certain outcomes to be achieved, not only when it sets forth its own procedural rules. In the end, against the backdrop of this monist trend, the legal orders of the Member States tend to develop a subsidiary nature, insofar as they serve the unitary goals pursued by EU law as regards the cross-border movement of judgments.

**Key words:** international civil procedure, dualism and monism, automatic recognition and direct enforceability of foreign decisions, adaptation, functional subsidiarity of domestic law vis-à-vis uniform European rules.

**Sommario:** I. Premessa: l’accentuata equivalenza tra sistemi processuali nazionali nel regolamento n. 1215/2012. II. I provvedimenti che rientrano nel regime di libera circolazione. III. La sfera di efficacia cognitiva delle decisioni: A. La dottrina della estensione degli effetti; B. La sfera di efficacia ricavabile dalla nozione estensiva uniforme di “stessa causa”. IV. Il divieto di riesame del merito. V. La tecnica dell’adattamento sugli effetti esecutivi della sentenza straniera. VI. Le azioni di accertamento sulle condizioni ostative all’efficacia delle decisioni straniere. VII. Obblighi di (solo) risultato e valutazioni autonome degli Stati membri sulla procedura di accertamento relativa al merito processuale: A. L’autorità competente; B. Rito e gradi di giudizio. VIII. Conclusioni: l’emergente concezione monista di continuità tra ordinamenti nello spazio giudiziario europeo.

## I. Premessa: l’accentuata equivalenza tra sistemi processuali nazionali nel regolamento n. 1215/2012

1. Il regolamento n. 1215/2012 (informalmente noto anche come regolamento “Bruxelles I-bis”), pienamente applicabile a partire dal 10 gennaio 2015 (art. 81, par. 2), rappresenta l’ultima evoluzione del c.d. “sistema Bruxelles I” sul regime uniforme di circolazione delle decisioni tra Stati membri dell’UE in materia civile e commerciale. Come è noto, il principio del riconoscimento automatico prese avvio con la Convenzione di Bruxelles del 1968 ed aveva già conosciuto una significativa semplificazione con il regolamento n. 44/2001 (noto anche come regolamento “Bruxelles I”), che non aveva peraltro rimosso la necessità del ricorso alla preventiva procedura autorizzativa per l’esecuzione forzata delle decisioni straniere pronunciate in Stati membri della CE. Al regolamento n. 44/2001 hanno fatto peraltro seguito tre regolamenti “speciali” (il n. 805/2004 per i crediti non contestati, il n. 1896/2006 riguardante il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il n. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità) con i quali la allora CE introduceva il c.d. “titolo esecutivo europeo” rispetto a liti su pretese essenzialmente creditizie che pur rientravano nel campo di applicazione materiale del regolamento “Bruxelles I”. Ma, a differenza di questo, i regolamenti relativi al titolo esecutivo europeo hanno abilitato l’avente diritto ad invocare in altro Stato membro l’efficacia esecutiva della decisione straniera già esecutiva nel suo ordinamento di origine, senza però ricorrere ad una procedura autorizzativa intermedia: tali normative speciali richiedono, però, che la decisione invocata sia stata adottata – su indicazione dell’istante, dato il carattere facoltativo ed aggiuntivo rispetto ai consueti modelli nazionali<sup>1</sup> – al termine di una procedura rispettosa di taluni requisiti minimi (regolamento n. 805/2004) oppure del rito uniforme – tendenzialmente sommario – indicato dalla stessa

<sup>1</sup> Cfr. l’art. 4, par. 1, del regolamento n. 861/2007, ai sensi del quale “l’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando [l’apposito] modulo di domanda”. In senso affine vedi anche l’art. 7 del regolamento n. 1896/2006 nonché il 6° considerando e l’art. 1, par. 2, del regolamento n. 655/2014 su cui *infra* nel testo.

disciplina regolamentare (regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007). Il “prodotto” giudiziario espresso nel titolo esecutivo europeo – cui si è nel frattempo aggiunto il regolamento n. 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per il recupero transfrontaliero di crediti<sup>2</sup> – è largamente riconducibile al modello prefigurato da norme europee anche se il diritto nazionale provvede ad integrarle, specie nel regolamento n. 805/2004. Dalla condivisa struttura processuale che ha prodotto il “titolo” discendono effetti cognitivi ed esecutivi intrinsecamente “unitari” nello spazio giudiziario europeo in modo da giustificare la rimozione della preventiva procedura autorizzatoria. In ragione di ciò, questi regolamenti speciali assegnano al giudice dell’ordinamento d’origine la responsabilità di controllare il rispetto delle condizioni uniformi (o minime) richieste dal diritto dell’UE e conseguentemente di attestarle nel certificato rilasciato in base al modello uniforme<sup>3</sup>. Proprio perché si tratta di un prodotto “unitario” nell’ordinamento dell’UE, l’opposto può eccepire nello Stato richiesto per l’esecuzione del titolo esecutivo europeo solo limitatissime condizioni ostative quali eccezioni alla sua libera circolazione (in particolare, la condizione che ricorre allorché la decisione sia incompatibile con una decisione pregressa sulla stessa causa pronunciata nel foro richiesto o anche in uno Stato terzo se già riconosciuta nello stesso foro<sup>4</sup>) ma non il limite dell’ordine pubblico.

2. Il più recente regolamento n. 1215/2012 si aggancia in parte all’esperienza del titolo esecutivo europeo ed in parte se ne discosta. Per un verso, il regolamento “Bruxelles I-bis” sopprime qualunque preventiva procedura autorizzatoria per l’avvio dell’azione esecutiva fondata sulla decisione straniera adottata in altro Stato membro. Per un altro, però, la più ampia libertà di circolazione viene assicurata senza intaccare la sovranità processuale degli Stati membri nel determinare il rito da seguire e gli effetti della decisione – cognitivi ed esecutivi – suscettibili di propagarsi nello spazio giudiziario europeo. Questo secondo profilo rende il regolamento n. 1215/2012 ancora coerente con la tradizione del “sistema Bruxelles I” che fonda la libera circolazione delle decisioni sull’assunta equivalenza tra sistemi processuali nazionali ma corroborata unicamente dalla “reciproca fiducia” che gli Stati membri devono mostrarsi a prescindere dalle diversità obiettivamente presenti nei rispettivi sistemi processuali nazionali<sup>5</sup>. In altri termini, l’obiettivo ambizioso della libera circolazione del titolo esecutivo di uno Stato membro viene perseguito non attraverso norme processuali uniformi europee ma accettando le diverse realtà giuridiche dei singoli Stati membri. È in base a queste condizioni che il regime di libera circolazione si estende anche agli effetti esecutivi della decisione straniera seguendo – sia pure entro certi limiti – quanto finora avvenuto nel “sistema Bruxelles I” a proposito degli effetti cognitivi della medesima<sup>6</sup>.

3. Senza operare un’effettiva armonizzazione materiale delle legislazioni processuali nazionali, il diritto internazionale privato europeo ricalca il metodo tradizionale di combinare il prodotto giudiziario espresso autonomamente dai singoli Stati membri con il loro obbligo di assicurare la libera circolazione delle reciproche decisioni. Perdura, così, e per certi versi si rafforza, il quadro complessivo delle condizioni ostative all’efficacia della decisione straniera. In tale ambito, riveste un ruolo tuttora determinante il limite dell’ordine pubblico (art. 45, par. 1, lett. a)), suscettibile di essere valorizzato a difesa dei valori fondamentali dello Stato richiesto, di natura tanto sostanziale che processuale. Più in generale persiste, come pure attestano altre condizioni ostative, una sfera essenziale di sovranità processuale degli Stati membri che continua a limitare la circolazione (anche esecutiva) delle decisioni tra Stati membri. Difatti, proprio la mancata armonizzazione materiale preserva un nucleo di interesse vitale dello Stato al rispetto dei propri valori endo-processuali, se del caso “in osmosi” con i vincoli in materia

<sup>2</sup> Cfr. al riguardo: *Il sequestro europeo di conti bancari. Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, a cura di P. FRANZINA e A. LEANDRO, Milano, 2015.

<sup>3</sup> Così, per la Corte di giustizia, sentenza 15 marzo 2012, causa C-292/10. *de Visser*, punto 67, il giudice adito non può certificare come titolo esecutivo europeo – ai sensi del regolamento n. 805/2004 – “una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto».

<sup>4</sup> Cfr. l’art. 22 del regolamento n. 1896/2006.

<sup>5</sup> In senso analogo, F. GASCÓN-INCHAUSTI, *La reconnaissance et l’exécution des décisions dans le règlement Bruxelles I bis*, in *Le nouveau règlement Bruxelles I bis. Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale*, a cura di E. GUINCHARD, Bruxelles, 2014, p. 210.

<sup>6</sup> Più ampiamente *infra*, § V, a proposito della tecnica di adattamento.

processuale espressi da norme internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Perciò il regolamento n. 1215/2012, pur introducendo la regola dell’equivalenza esecutiva tra decisioni nazionali provviste di tale natura, lascia sostanzialmente inalterato il preesistente quadro normativo riguardante le condizioni ostative all’efficacia della decisione straniera nello Stato richiesto, concettualmente riassunte nel c.d. “merito processuale”. E difatti tali condizioni – ora riportate unitariamente nell’art. 45 del regolamento n. 1215 – sono ben più numerose ed incisive rispetto alle limitatissime eccezioni già ricordate a proposito della disciplina regolamentare sul titolo esecutivo europeo. Si tratta di un complesso di condizioni quasi tutte ricalcate dal regolamento n. 44/2001 e che riguardano: il rispetto dei titoli di giurisdizione uniformi previsti a proposito dei c.d. fori protettivi di cui agli articoli 10-23 (liti inerenti a contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro subordinato) nonché dei fori esclusivi obiettivamente precostituiti dall’art. 24; la violazione manifesta dell’ordine pubblico (anche processuale); il riscontro nel processo di origine delle condizioni effettive (e non formali) per la costituzione del rapporto processuale, indispensabili ai fini di un effettivo (anche se pure eventuale) contraddittorio tra le parti, ed infine la compatibilità della decisione straniera con altre decisioni pronunciate o esecutive nel foro richiesto.

L’elenco mette in evidenza l’importanza di questo controllo sia su valori essenziali del foro richiesto sia su esigenze solidali sottese al quadro normativo unitario. Le due esigenze possono talora combinarsi tra loro come il richiamo alla violazione “manifesta” dell’ordine pubblico, idoneo a comprendere la tutela di valori esogeni (deducibili ad esempio dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o dal diritto primario dell’UE) che endogeni (in specie, di ordine costituzionale). Il regolamento n. 1215/2012 ripropone tale condizione nel solco della previgente disciplina uniforme mentre analogo limite è – come si è visto – del tutto assente nella circolazione del titolo esecutivo europeo. Vero è che il parametro dell’ordine pubblico, quando utilizzato a difesa di valori processuali del foro richiesto, non è propriamente da identificare con le “forme” processuali dello Stato richiesto, appunto per garantire margini maggiori di libera circolazione delle sentenze o di altri provvedimenti giudiziari. Tuttavia, invocando il limite dell’ordine pubblico su profili processuali, il giudice del foro richiesto si appella al baluardo estremo di sovranità costituzionale del proprio ordinamento.

4. La rilevanza del c.d. merito processuale aveva indotto le precedenti versioni del “sistema Bruxelles I” a stabilire una procedura uniforme finalizzata all’accertamento delle relative condizioni ostative. In verità, il regolamento n. 44/2001 aveva semplificato tale procedura prefigurando una fase monitoria limitata ad un controllo meramente formale e quindi stabilendo l’eventuale verifica sul merito processuale solo nel caso di effettiva costituzione della controparte. A sua volta, il regolamento n. 1215/2012, spinto dall’esigenza di far valere la piena continuità (anche) esecutiva della decisione nello spazio giudiziario europeo, ha omesso di predisporre una propria disciplina, rimettendone la formulazione ai singoli Stati membri nel rispetto di taluni vincoli pur stabiliti dal regolamento medesimo. In questo modo, il più avanzato regime di circolazione delle decisioni introdotto dal regolamento n. 1215/2012, per quanto incida sulla stessa sfera di *imperium* dello Stato richiesto nell’esercizio della sua potestà esecutiva, realizza indirettamente una parziale ri-nazionalizzazione della procedura di accertamento del merito processuale. Gli Stati membri devono però assicurare determinati obblighi di risultato nella procedura di accertamento delle condizioni ostative dell’efficacia di decisioni straniere. Svanisce quindi la procedura uniforme ed in sua vece si afferma un grado piuttosto elevato di sussidiarietà funzionale del diritto nazionale, dall’estensione più ampia di quanto non accadesse nella disciplina previgente del “sistema Bruxelles I”.

La minore uniformità formale si coniuga quindi con un sistema maggiormente radicale di efficacia extra-territoriale delle decisioni che, come si vedrà, assume un profilo monista per il loro grado di continuità nello spazio. Una simile evoluzione deve confrontarsi con l’esperienza finora maturata nel “sistema Bruxelles I”, tracciandone il grado progressivo di compressione della sovranità processuale dello Stato richiesto.

## II. I provvedimenti che rientrano nel regime di libera circolazione

5. Il principio di libera circolazione delle decisioni venne introdotto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 coniugando una finalità propria del diritto internazionale privato uniforme con il pro-

cesso di integrazione comunitaria. Ne era conferma la stessa base giuridica della Convenzione, riconducibile all’allora art. 220 del Trattato CE. Nelle tappe successive del “sistema Bruxelles I” si rafforza il legame funzionale di questa disciplina con la creazione di uno spazio giudiziario europeo, specie dopo il conferimento di specifiche competenze alla CE, prima, ed alla UE, dopo, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile (attuale art. 81 TFUE). In tal modo, il principio di libera circolazione delle decisioni si sgancia gradualmente dalla sua originaria matrice interstatale per acquisire a tutti gli effetti nell’ordinamento dell’UE i connotati di un diritto del privato a rivendicare la certezza delle situazioni giuridiche quali definite nell’ordinamento di uno Stato membro.

6. Cambia radicalmente, in questo modo, la cornice concettuale del “sistema Bruxelles I”. Il principio del riconoscimento automatico delle sentenze emesse in Stati membri ed il conseguente divieto di riesame del merito avevano fatto arretrare notevolmente l’ambito di sovranità giurisdizionale quale si esprimeva attraverso la classica procedura di delibazione. Il suo tratto distintivo, quale che fosse la spiegazione dommatica che se ne forniva, consisteva nell’esigenza propriamente pubblicistica dello Stato richiesto di avallare con una propria determinazione l’equivalenza del provvedimento giudiziario ad un’analogo decisione assunta nel foro. Tuttavia, l’iniziale disciplina uniforme europea sulla circolazione delle decisioni non rinunciava del tutto alla tradizionale configurazione dualistica dei rapporti tra ordinamenti statali nel diritto processuale civile internazionale. Deponeva in tal senso l’esigenza di una preventiva autorizzazione all’esecuzione quale nocciolo duro a garanzia della sovranità giurisdizionale dello Stato richiesto nell’esercizio della sua potestà di *imperium*, sia pure sollecitata dall’istanza del privato interessato. Rispetto a questa attività la Convenzione di Bruxelles imponeva il controllo pubblicistico (sia pure tramite un rito inizialmente monitorio a cognizione sommaria) sulle condizioni ostative all’efficacia delle decisioni straniere.

7. Le successive evoluzioni del “sistema Bruxelles I” miranti a semplificare la circolazione delle decisioni hanno, prima, affievolito gli strumenti processuali preposti al controllo del merito processuale e, poi, rimosso definitivamente il filtro preventivo all’esecuzione forzata della decisione. Con il regolamento n. 1215/2012, gli ordinamenti processuali nazionali degli Stati membri devono – almeno in linea di principio – dare piena continuità alle aspettative individuali di certezza del diritto quali definite in uno Stato membro, comprendendovi (almeno per regola) gli effetti cognitivi e quelli esecutivi del provvedimento.

8. Questa dimensione maggiormente solidale del regime di libera circolazione delle decisioni consente di definirne meglio la portata e di precisare talune limitazioni apportate dalla nuova disciplina regolamentare. Già alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi del regolamento n. 44/2001 si era affermato il convincimento di comprendere nel regime uniforme di circolazione tutte le decisioni che rientravano nel campo di applicazione materiale del regolamento, incluse quelle pronunciate sulla base dei c.d. fori esorbitanti nazionali previsti ora dall’art. 6 del regolamento n. 1215/2012<sup>7</sup>: il 27° considerando di quest’ultimo regolamento ribadisce l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere ed eseguire una sentenza anche nei casi in cui non si siano applicate le regole uniformi sulla giurisdizione che presuppongono il legame domiciliare del convenuto con uno Stato membro.

9. È alla luce della logica solidale sottesa al regime uniforme di libera circolazione delle decisioni previsto dal regolamento n. 1215/2012 che vanno considerate alcune tipologie di provvedimenti rispetto ai quali pure mancano indicazioni puntuali. Così, rientrano nel regime uniforme le sentenze che hanno tenore puramente cognitivo senza effetti propriamente esecutivi. Del resto, con la sentenza *Gothaer* del 15 novembre 2012, causa C-456/11, la Corte di giustizia aveva già incluso nel regime di libera circolazione la pronuncia del giudice nazionale che risolve la questione della propria competenza

<sup>7</sup> V. già P. JENARD, *Relazione sui Protocolli relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *GUCE*, 5 marzo 1979, C 59, p. 20.

giurisdizionale nell’ambito dei rapporti con altri Stati membri<sup>8</sup>. Si tratta di un’indicazione che, a parere di chi scrive, era insita nel “sistema Bruxelles I” e finisce col riconoscere rilevanza esterna alla decisione giudiziaria sulla competenza. La soluzione è del resto in linea con l’affermazione di una certezza individuale al titolo di giurisdizione che impone di valutarlo alla stregua di una condizione (e non di un presupposto) dell’azione.

Inoltre, per effetto del principio di equivalenza tra sistemi processuali nazionali, il regime di libera circolazione delle decisioni comprende quelle decisioni pronunciate in Stati membri, che rientrino solo in parte nel campo di applicazione materiale del regolamento n. 1215/2012. Ciò riguarda anzitutto decisioni che affrontano anche profili contenziosi sottratti a questa disciplina regolamentare, di modo che vi rientreranno solo quei capi che vi afferiscono *ratione materiae*<sup>9</sup>. Inoltre l’efficacia parziale investe la sentenza straniera limitatamente a quei capi per i quali sia stata acquisita nell’ordinamento di origine il loro carattere (anche provvisoriamente) esecutivo. Ne è una conferma l’allegato I al regolamento n. 1215/2012 concernente la modulistica che il giudice dello Stato di origine deve compilare: tra le informazioni da inserire, il modulo indica al paragrafo 4.4.3 l’eventualità che solo alcune parti della decisione abbiano valenza esecutiva nell’ordinamento di origine.

Infine, il quadro unitario e solidale che sorregge il regime di libera circolazione delle decisioni, ne estende la portata applicativa ai provvedimenti cautelari purché adottati dal giudice competente per il merito. Espliciti in tal senso il 33° considerando e l’art. 2, lett. a), secondo capoverso del regolamento n. 1215/2012. Nel contempo, il regolamento esclude espressamente da questo regime (precludendo così qualunque interpretazione estensiva della pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia risalente alla sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, *Denilauler*), i provvedimenti cautelari adottati dal giudice adito a titolo esorbitante ai sensi dell’attuale art. 35, circoscrivendone così l’efficacia esecutiva solo al territorio dell’ordinamento di origine. Il regime differenziato di circolazione per i provvedimenti cautelari riflette la gerarchia imposta dalla disciplina uniforme tra le giurisdizioni nazionali<sup>10</sup>. Il primato del giudice competente per il merito, oltre che asserire la sua piena autonomia verso eventuali provvedimenti cautelari contrari rilasciati in un foro esorbitante<sup>11</sup>, si riverbera sulla sovranità processuale in materia cautelare dello Stato membro sprovvisto (a qualunque titolo, anche per effetto della prevenienza) della competenza sul merito della stessa lite. Pertanto i provvedimenti cautelari adottati dal foro esorbitante dovranno essere coerenti con quelli adottati dal giudice straniero competente per il merito<sup>12</sup>. Nell’ordinamento italiano ciò comporta – tra l’altro – un’applicazione estensiva della condizione di inefficacia

<sup>8</sup> La regola non vale per le questioni che esorbitano dall’ambito di efficacia del regolamento n. 1215/2012. Così non assumono rilevanza decisioni assunte in base a norme comuni nazionali sulla giurisdizione che declinano la competenza dello Stato membro. Anche le determinazioni dei giudici nazionali in materia di arbitrato sono escluse dal “sistema Bruxelles I” (v. ora l’art. 1, par. 2, lett. d)): per effetto della più dettagliata disciplina introdotta dal regolamento n. 1214/2012 nel suo analitico 12° considerando, l’eccezione include ora espressamente anche le decisioni che accertano la nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale.

<sup>9</sup> Cfr. P. FRANZINA, *Article 36*, in *The Brussels I Regulation Recast*, a cura di A. DICKINSON e E. LEIN, Oxford, 2015, p. 377. Per evitare il rischio della frammentazione, il diritto internazionale privato uniforme europeo dovrebbe pervenire ad una codificazione uniforme e globale sulla giurisdizione civile che integri dalle varie discipline, tanto generale che di settore. L’opera pretoria della Corte di giustizia a proposito della nozione di “domanda accessoria” impiegata dal regolamento n. 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari è sul punto alquanto condizionata dal dato positivo come conferma la sentenza 16 luglio 2015, causa C-184/14, *A v. B*, specialmente punto 29 ss.

<sup>10</sup> Cfr. SALERNO, *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2010, vol. 2, n. 1, par. 17 (p. 21).

<sup>11</sup> Trib. Venezia, 19 agosto 2003, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, p. 1180 ss.

<sup>12</sup> Va da sé che il giudice del foro cautelare esorbitante dovrà comunque considerare tali provvedimenti allorché venga richiesto per l’emanazione di propri provvedimenti. Vedi in tal senso, benché in materia di provvedimenti provvisori di affidamento del minore ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 sulle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale, Corte di giustizia, sent. 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, *Detiček*: «l’art. 20 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro» (punto 6.1). In senso affine, sul primato del giudice di merito e sia pure sempre con riferimento al regolamento n. 2201/2003, Corte di giustizia, sentenza 1° luglio 2010, causa C-211/10 PPU, *Povse*, punto 46 s.

prevista dall’art. 669-*novies*, 2° comma, n. 2, cod. proc. civ. Il testo prevede la rimozione del provvedimento cautelare nel caso di sopravvenuta sentenza di merito straniera (ancorché non definitiva) di tenore contrario. Il vincolo posto dal regolamento n. 1215/2012 al riconoscimento ed all’efficacia del provvedimento cautelare straniero adottato dal giudice di un altro Stato membro competente per il merito vincola il giudice italiano al *fumus boni iuris* quale determinato in quel provvedimento e quindi costringe a rimuovere l’analogia misurata pregressa italiana se di tenore contrario<sup>13</sup>.

### III. La sfera di efficacia cognitiva delle decisioni.

#### (A) *La dottrina della estensione degli effetti.*

**10.** L’assetto progressivamente monista dei rapporti di diritto processuale civile tra Stati membri dell’UE si riverbera sulla compressione della sovranità processuale dello Stato richiesto tenuto a rispettare la sfera di effetti cognitivi ed esecutivi che discendono direttamente dalla decisione di merito adottata in un altro Stato membro. Correlativamente si assiste ad una compressione della giurisdizione dello Stato richiesto. A questo proposito, il regolamento n. 1215/2012 mutua dalla disciplina sul titolo esecutivo europeo l’onere per la parte interessata di munirsi (oltre che di una copia dello stesso) di un apposito attestato rilasciato dalla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento<sup>14</sup>. Lo Stato in cui venga esibito l’attestato deve attenersi a quanto ivi indicato<sup>15</sup>. L’attestato, che ha carattere infungibile, contiene una serie di elementi utili per ricostruire alcuni profili cognitivi o esecutivi della decisione ma non è certamente adeguato per stabilirne la portata complessiva.

**11.** La sfera propriamente cognitiva della decisione straniera<sup>16</sup> preclude che – nell’ambito di efficacia della stessa – si formi un giudicato nazionale con essa contrastante e quindi *a fortiori* impedisce, come si è già visto<sup>17</sup>, l’adozione di provvedimenti cautelari che lo contraddicano. Per determinare la portata del giudicato, vale anzitutto l’indicazione da tempo espressa dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *Hoffmann* del 4 febbraio 1988, causa 145/86. In quella occasione, la Corte sviluppò la dottrina della “estensione degli effetti”, in virtù della quale lo Stato richiesto è tenuto ad attribuire nel proprio ordinamento gli stessi effetti previsti nell’ordinamento di origine dello Stato membro in cui la decisione era stata pronunciata. Il vincolo opera a prescindere dal modo in cui l’ordinamento dello Stato richiesto delimiti l’efficacia delle proprie decisioni. La sfera di efficacia oggettiva indicata dall’ordinamento di origine può quindi coincidere o sovrapporsi solo in parte alla portata del giudicato quale indicata dal diritto comune dello Stato richiesto. Tuttavia, in ragione del principio di sussidiarietà funzionale, questo ordinamento nazionale deve flettersi alle implicazioni che discendono dal vincolo sovranazionale a sostegno della dottrina della estensione degli effetti quale espressa dalla Corte di giustizia nella sentenza *Hoffmann*. L’espansione di tale vincolo dal livello della cooperazione “verticale” tra Stato membro e UE a quello della cooperazione “orizzontale” tra Stati membri trova fondamento nella stessa normativa uniforme dell’UE sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e ne rappresenta la necessaria integrazione in ragione dello stesso contenuto imposto da quella normativa ai singoli Stati membri.

**12.** Il dovuto raccordo dello Stato richiesto con l’ordinamento di origine impone due percorsi tra loro complementari.

<sup>13</sup> Resta naturalmente nella competenza del giudice dell’esecuzione stabilire le condizioni di esecutività del provvedimento cautelare straniero alla stregua di quanto previsto più in generale per l’esecuzione del provvedimento di merito adottato in altro Stato membro (*infra*, § V).

<sup>14</sup> Per l’esclusione del cancelliere v. puntualmente Trib. Milano, 23 aprile 2008, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 741, a proposito del certificato di titolo esecutivo europeo che “non si risolve in una mera certificazione amministrativa».

<sup>15</sup> Cfr. Corte di giustizia, 1° luglio 2010, cit., punto 70, con riferimento alla certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 2201/2003.

<sup>16</sup> Per quelli esecutivi, *infra*, § V.

<sup>17</sup> *Supra*, § II.

Per un verso, il giudice richiesto deve in ogni caso apprezzare il diritto processuale dell’ordinamento di origine della decisione che ne regola appunto la sfera degli effetti. In altri termini, il giudice dello Stato richiesto non può eludere la conoscenza del diritto processuale straniero per questo tipo di accertamento. Si assiste così alla valorizzazione del principio *jura novit curia*. Benché mai formalmente richiamato negli atti di diritto internazionale privato uniforme europeo, la sua applicazione è ineludibile per assicurarne il dovuto effetto utile.

Per un altro verso, il giudice richiesto deve determinare la portata della decisione assumendone l’intera struttura. Opportunamente, la Corte di giustizia ha ricordato nella sentenza *Gothaer* che l’autorità della cosa giudicata include, oltre al dispositivo della sentenza, la “motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest’ultimo”<sup>18</sup>. In ultima analisi, la sfera oggettiva del giudicato attiene tanto al contenuto della domanda principale quanto ad ogni altro punto di diritto, affrontato in via incidentale o sollevato in via di eccezione nel corso del giudizio, sempre che sia stato esaminato in condizioni di effettivo contraddittorio tra le parti e si rilevi determinante nel sillogismo finale del giudice che ha pronunciato la sentenza.

(B) *La sfera di efficacia ricavabile dalla nozione estensiva uniforme di “stessa causa”*

**13.** Un ulteriore criterio definitorio della sfera di efficacia della decisione straniera discende dalla nozione uniforme di litispendenza elaborata dalla Corte di giustizia. Come è noto, fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice dell’attuale UE ha sviluppato al riguardo una interpretazione estensiva della regola ora riprodotta nell’art. 29 del regolamento n. 1215/2012. A spingere in tal senso la Corte di giustizia è stato soprattutto il timore che proliferassero decisioni incompatibili rispetto ad azioni che afferivano al medesimo “centro della controversia”, senza dover neppure distinguere secondo che si trattasse di azioni di condanna o di accertamento<sup>19</sup>. La nozione autonoma così sviluppata dal giudice comunitario è talmente ampia da poter comprendere situazioni che il diritto comune di Stati membri sottrae alla litispendenza come avviene per la continenza nell’ordinamento italiano.

Per di più, la nozione estensiva di litispendenza si riverbera sulla fase successiva della circolazione della decisione. Infatti, in conseguenza di questa nozione uniforme, il giudizio preveniente assorbe il giudizio prevenuto e deve poter circolare nello spazio giudiziario europeo con l’efficacia che gli deriva da quella nozione. Proprio perché si tratta di effetti precostituiti della nozione astrattamente definita di “stessa causa” che vincola qualunque altro giudice prevenuto, la portata oggettiva e soggettiva della litispendenza va oltre il coordinamento delle azioni civili nello spazio ed investe la sfera di efficacia che in ogni caso si attaglia alla decisione concreta. Perciò la nozione uniforme di litispendenza diventa strutturale nel “sistema Bruxelles I” ed integra – all’occorrenza – la dottrina *Hoffmann* sulla estensione degli effetti.

**14.** In ragione del primato del diritto dell’UE, la circostanza che il diritto comune dello Stato richiesto ignori una sfera estensiva di giudicato analoga a quella ricavabile dalla nozione uniforme di litispendenza non deve essere di ostacolo alla circolazione della decisione. Anzi, proprio il diretto riferimento alla nozione autonoma di litispendenza consente di enucleare un concetto materiale uniforme di giudicato espresso direttamente dal diritto dell’UE rispetto al quale si deve piegare il diritto nazionale dello Stato richiesto. Sovviene pertanto *a fortiori* il principio di sussidiarietà funzionale della *lex fori* in ragione delle esigenze combinate di cooperazione tanto verticale che orizzontale sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

#### IV. Il divieto di riesame del merito.

**15.** I vincoli che discendono dal riconoscimento automatico della decisione straniera impediscono allo Stato richiesto di ri-esaminare i profili cognitivi che vi sono compresi in base alle tecniche richiamate nei paragrafi precedenti, vale a dire la dottrina sull’estensione degli effetti e la nozione uni-

<sup>18</sup> Sent. 15 novembre 2012, causa C-456/11, punto 40.

<sup>19</sup> V. già Corte di giustizia, sent. 8 dicembre 1987, causa 144/86, *Gubisch*, punto 16.

forme ma estensiva di “stessa causa”. In questi termini soggiunge puntuale il divieto di riesame del merito della sentenza straniera, che il regolamento n. 1215/2012 ribadisce all’art. 52 in continuità con le precedenti versioni del “sistema Bruxelles I”. Lo scopo – unitario e solidale – della certezza del diritto sarebbe infatti vanificato se residuasse la libertà per ciascuno Stato membro di mettere in discussione l’accertamento operato nell’ordinamento di origine.

Il divieto vale anche rispetto ad una decisione solo provvisoriamente esecutiva ma limitatamente alla sfera di efficacia coperta dal vincolo del riconoscimento automatico: quella sfera deve restare assolutamente impregiudicata, a meno che non sia lo stesso ordinamento di origine della decisione a modificarla, se del caso con provvedimenti assunti a seguito di una procedura straordinaria di revisione<sup>20</sup>.

**16.** Il divieto di riesame del merito non preclude però allo Stato richiesto di esercitare la propria giurisdizione per integrare la decisione straniera ovvero rafforzarne l’efficacia. Il regolamento n. 1215/2012, ricalcando in qualche modo la precedente versione regolamentare, stabilisce all’art. 40 che “una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto”. Questa opportunità si fonda sulla stessa considerazione del titolo straniero quale assorbente *ex lege* le condizioni necessarie per il rilascio di provvedimenti cautelari in “anticipazione” della successiva esecuzione materiale della sentenza straniera ed è pertanto compresa nella competenza dello Stato del foro di esecuzione *ex art.* 24, n. 5, del regolamento n. 1215.

**17.** Inoltre è possibile che la decisione straniera, pur automaticamente efficace, manchi di taluni elementi necessari per conferirle piena idoneità esecutiva. L’attestato uniforme che obbligatoriamente correde la circolazione della decisione prevede l’eventualità (par. 4.6.1.5.1.1) che la decisione stabilisca la condanna al pagamento della somma dovuta ma non indichi gli interessi spettanti. Il giudice richiesto in tal caso provvede a determinare il *quantum* purché abbia un proprio titolo di giurisdizione. Il foro richiesto non deve però mai aggirare il divieto di riesame del merito e dunque non può – tra l’altro – rimettere in discussione il titolo su cui si fonda la pretesa pecuniaria. Perciò la determinazione del *quantum* deve essere operata in armonia con la decisione sull’oggetto principale, seguendo nei limiti del possibile il medesimo diritto applicato nell’ordinamento di origine.

## V. La tecnica dell’adattamento sugli effetti esecutivi della sentenza straniera.

**18.** Il primato dell’ordinamento di origine della decisione straniera può quindi esprimersi in formule flessibili che plasmano in chiave di sussidiarietà funzionale l’ordinamento dello Stato richiesto e la sua stessa attività giurisdizionale.

Il fenomeno si ripropone a proposito degli effetti esecutivi della decisione straniera. Il regolamento n. 1215/2012, pur sopprimendo la procedura preventiva di autorizzazione all’esecuzione, ribadisce, come si è visto, la competenza esclusiva del foro richiesto in proposito (art. 24, n. 5). Questa indicazione, risalente alla versione originaria della Convenzione di Bruxelles (art. 16, n. 5), ha come logico corollario l’art. 41, par. 1, del regolamento, che fissa il principio generale secondo cui “il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto”. Il principio di territorialità della legge processuale deve però commisurarsi con il principio dell’equivalenza esecutiva del titolo come indicato dal regolamento “Bruxelles I-bis”. L’estesa liberalizzazione della circolazione delle decisioni non investe solo la soppressione dei requisiti inerenti alla legalizzazione del titolo (art. 61, in armonia con le versioni precedenti del “sistema Bruxelles I”) quanto le stesse manifestazioni della potestà esecutiva dello Stato richiesto che deve dare continuità a forme e contenuti del provvedimento esecutivo straniero ad esso estranee.

<sup>20</sup> La Corte di giustizia ha riconosciuto fin dall’applicazione della Convenzione di Bruxelles che «una decisione straniera... munita della formula esecutiva in uno Stato contraente a norma... della Convenzione e che resti soggetta a esecuzione nello Stato di origine, non deve continuare a essere eseguita qualora ai sensi della legge di quest’ultimo Stato, l’esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dall’ambito di applicazione della Convenzione» (sent. 4 febbraio 1988, cit., punto 18).

19. In base all’art. 54, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, “se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. *Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d’origine*”. Come conferma quest’ultimo passaggio, l’art. 54 ribadisce la dottrina *Hoffmann* sull’estensione degli effetti pur commisurandoli alle “forme” del processo esecutivo dello Stato richiesto, stante la mancata armonizzazione materiale delle formule esecutive nello spazio giudiziario europeo. A tal fine il diritto internazionale privato uniforme europeo propugna una tecnica di adattamento del mezzo esecutivo straniero all’ordinamento dello Stato richiesto. Si ripropone pertanto la necessaria conoscenza d’ufficio del contenuto del titolo esecutivo straniero anche in base a quanto prescritto dal suo diritto di origine.

Non si è però in presenza di una soluzione ricalcata pedissequamente sulle formule tradizionali di adattamento quali note al diritto internazionale privato specie dei paesi con una più marcata concezione statalista del diritto<sup>21</sup>. Come è noto, tali formule entrano in giuoco quando l’istituto privatistico assunto dall’ordinamento straniero sia in qualche modo ignoto alla *lex fori*: a tal punto sovviene l’esigenza di “adattare” quello a questa, facendo in modo che il diritto estraneo sia “ingabbiato” nelle categorie normative o concettuali della *lex fori*. Una simile impostazione riflette la logica dualista che tradizionalmente presiede ai rapporti tra ordinamenti, assegnando alla *lex fori* valenza preminente in quanto parametro esclusivo – ancorché unilaterale – di coordinamento.

20. Il quadro cambia nel momento in cui il sistema statale di riferimento – la *lex fori* – è vincolato al rispetto di determinati obblighi internazionali o sovranazionali che impongono la circolazione di valori estranei negli ordinamenti di Stati destinatari di tali obblighi. E difatti la tecnica dell’adattamento indicata dall’art. 54 del regolamento n. 1215/2012 richiede il pieno rispetto del risultato imposto dalla formula esecutiva straniera. Lo esplicita il 28° considerando del regolamento: “quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi”. Del resto, l’art. 54, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che “qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale”. L’interesse ad agire investe sia l’esecutato che lo stesso creditore procedente. I motivi dell’opposizione dell’uno o dell’altro discendono da esigenze di coerenza sistemica dell’adattamento ora con la *lex fori* ora con l’ordinamento di origine del provvedimento. Si tratterebbe di un’opposizione ad atti esecutivi, dal momento che il contenuto dell’adattamento del mezzo esecutivo può incidere sul contenuto di diritti tanto dell’istante che dell’esecutato<sup>22</sup>. Il giudice dell’opposizione dovrà valutare le ragioni dell’opponente, ma avendo comunque presente il primato assegnato dal regolamento n. 1215/2012 al “vincolo di risultato” richiesto dal provvedimento esecutivo straniero.

21. Questo orientamento trova riscontro nell’art. 11 del regolamento n. 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, che richiede all’autorità dello Stato di esecuzione di adeguare, “ove e per quanto necessario, ... gli elementi fattuali della misura di protezione al fine di dare applicazione alla misura di protezione in tale Stato membro”. Dunque, il diritto internazionale privato uniforme europeo<sup>23</sup> si orienta nel senso di modulare nel foro richiesto la formula esecutiva in funzione del risultato indicato dal provvedimento straniero. Il rapporto non è però “sbilanciato” a favore della *lex fori*,

<sup>21</sup> Cfr. G. CANSACCHI, “Le choix et l’adaptation de la règle étrangère dans le conflit de lois”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1955 (t. 83), p. 79 ss.

<sup>22</sup> Nell’ordinamento italiano è ormai ammessa la possibilità per il creditore procedente di opporsi ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: R. ORIANI, *Opposizione ad atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 311 ss.; A. NASCOSI, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, p. 193 ss.; A. CARRATTA, “Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo”, *Giurisprudenza italiana*, 2014, I, p. 1034.

<sup>23</sup> Vedi anche i considerando 15-17 e l’art. 31 del regolamento n. 650/2012 in tema di diritto applicabile alle successioni in diritti reali.

dovendo questa plasmarsi secondo le tecniche interpretative che meglio garantiscono l’effetto utile indicato dal diritto dell’UE. Ciò implica il riferimento a canoni ermeneutici anche audaci come il procedimento analogico (*analogia legis* se non *analogia iuris*), giustificati dal vincolo di risultato indicato dall’obbligo sovranazionale riguardo l’esecuzione del provvedimento emesso dal giudice di uno Stato membro. In questo modo si amplifica e si approfondisce il grado di sussidiarietà funzionale dell’ordinamento dello Stato richiesto, estendendone ulteriormente la portata rispetto al livello orizzontale di cooperazione giudiziaria in materia civile tra Stati membri. Perciò il diritto processuale civile “comune” dello Stato richiesto deve essere in grado di importare o comunque di rendere efficaci – *de lege lata* altrimenti *de lege ferenda* – formule esecutive per esso “atipiche” ma contemplate dal diritto nazionale di altro Stato membro. A giustificare un eventuale rifiuto potrà sovvenire il limite dell’ordine pubblico senza poter però includere in questa condizione ostativa un preteso principio di tipicità delle formule esecutive della legge processuale locale.

## VI. Le azioni di accertamento sulle condizioni ostative all’efficacia delle decisioni straniere.

**22.** La circostanza che il regolamento n. 1215/2012 abbia soppresso ogni preventiva procedura intermedia per dare esecuzione alla decisione straniera che sia esecutiva nell’ordinamento di origine non ha rimosso l’eventuale ricorso a procedure di accertamento sulle condizioni ostative all’efficacia di decisioni straniere (c.d. merito processuale)<sup>24</sup>.

Su ciò s’innesta l’eventualità di una procedura di accertamento variamente motivata, ma prefigurando una condizione di asimmetria tra le posizioni delle parti interessate, vale a dire distinguendo tra l’azione dell’avente diritto e quella dell’esecutato. Il regolamento n. 1215/2012 volutamente avvantaggia l’avente diritto perché intende premiare il valore della libera circolazione delle decisioni, costringendo la controparte a subirne l’iniziativa ed a contrastarla solo attraverso una successiva azione di accertamento negativo di diniego del riconoscimento o di opposizione all’esecuzione forzata.

**23.** In base all’art. 36, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, l’avente diritto al riconoscimento o all’esecuzione della decisione straniera può avanzare una domanda di accertamento preventivo positivo a titolo principale. Si tratta di una domanda autonoma che non era prevista dalla disciplina previgente e che l’avente diritto presenta a prescindere sia da una eventuale contestazione della sentenza straniera (come invece richiedeva l’art. 33, par. 2, del regolamento n. 44/2001), sia dall’avvio dell’esecuzione forzata nello Stato richiesto. Manca nel regolamento n. 1215/2012 un termine di prescrizione per l’esercizio di questa azione di mero accertamento, tanto più che non è neppure stabilito un termine di decadenza per l’inizio della procedura esecutiva. Concettualmente, il principio di continuità giustificerebbe l’estensione temporale dell’azione di accertamento fintanto che sia possibile “spendere” gli effetti cognitivi ed esecutivi della decisione straniera nel suo ordinamento di origine. Tuttavia l’art. 36, par. 2, del regolamento aggancia l’azione di accertamento positivo al quadro normativo generale (sezione 2, sottosezione 3) che lo stesso regolamento prefigura per l’opposizione all’esecuzione. A proposito del procedimento di esecuzione, l’art. 41, par. 1, del regolamento dispone, come già rilevato, il rinvio generalizzato alla legge dello Stato richiesto per l’esecuzione, facendovi così rientrare anche le condizioni processuali per l’esercizio di ogni azione<sup>25</sup>. Pertanto si deve fare riferimento alle norme comuni dello Stato richiesto anche per stabilire i criteri di prescrizione dell’azione.

**24.** La domanda riguarda l’intero merito processuale ed impone all’autorità giudiziaria adita di accertare l’insussistenza di ogni condizione ostativa all’efficacia della decisione straniera. La sentenza favorevole – e definitiva – alla domanda preventiva di accertamento positivo avanzata dall’avente diritto<sup>26</sup> ha portata globale sull’efficacia della decisione straniera e dunque determina un effetto preclusivo

<sup>24</sup> *Supra*, § I.

<sup>25</sup> Cfr. P. FRANZINA, op. cit., p. 384.

<sup>26</sup> Senza poter escludere che l’istante avanzi una domanda di accertamento solo su alcune condizioni ostative, la sua istanza potrebbe ben investire l’intero spettro delle condizioni ostative all’efficacia di decisioni straniere.

*erga omnes* di qualunque contestazione o opposizione sul merito processuale. Perciò l’avente diritto può avere interesse ad avviare l’azione di accertamento al fine di ottenere un giudizio che escluda in futuro ogni eccezione al riguardo da parte dell’esecutato ovvero per prevenire la sua opposizione all’esecuzione.

25. L’esecutato, da parte sua, può presentare autonoma domanda di diniego sia al riconoscimento che all’esecuzione forzata della decisione straniera, ai sensi – rispettivamente – dell’art. 45 e degli articoli 46 ss. del regolamento n. 1215/2012. In entrambe le ipotesi deve eccepire la presenza di una o più condizioni ostative all’efficacia della decisione straniera<sup>27</sup>. La legittimazione ad agire dipende dal suo interesse ad opporsi vuoi al riconoscimento vuoi all’esecuzione della decisione straniera. Nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione, ciò discende dall’avvio della procedura esecutiva nei suoi confronti nei termini indicati dall’art. 43, par. 1, del regolamento, vale a dire con la notifica dell’attestato riguardante la decisione straniera in data anteriore alla prima misura di esecuzione. Analogamente, la domanda di diniego del riconoscimento *ex art.* 45 del regolamento presuppone che l’interessato ne abbia riscontrato la richiesta da parte dell’avente diritto e debba pertanto promuovere l’azione di accertamento negativo se intende rimuovere tali effetti<sup>28</sup>. È a far data dal momento in cui ha ricevuto la notifica dell’attestato che l’esecutato può presentare la propria domanda di accertamento negativo, avendo presente i termini di decadenza previsti dal diritto processuale civile dello Stato richiesto dal momento che anche in questo caso il regolamento n. 1215/2012 (diversamente dalla disciplina previgente) non dispone criteri uniformi riguardo l’opposizione all’esecuzione<sup>29</sup>.

26. Il procedimento in questione costituisce l’unica opportunità per l’avente diritto come per l’esecutato per contestare o fare accertare in via principale le condizioni di efficacia ed ha pertanto carattere esclusivo. Proprio perché imposto dal diritto uniforme europeo non possono invocarsi presunte limitazioni determinate dal diritto nazionale fondate, ad esempio, sul valore monetario inerente all’esecuzione della decisione straniera se al di sotto del minimo richiesto dalla legge del foro. Né – alla luce del regolamento n. 1215/2012 – l’opposizione all’efficacia della decisione straniera può essere esercitata sulla base di un diverso interesse ad agire e tanto meno avviando un autonomo giudizio secondo il diritto processuale civile comune dello Stato richiesto. La Corte di giustizia è stata abbastanza netta al riguardo. Già, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice comunitario aveva osservato che il rinvio al diritto nazionale per determinare le modalità dell’esecuzione deve sempre essere inteso in modo compatibile con le regole uniformi europee: “ne consegue che i mezzi d’impugnazione concessi dall’ordinamento giuridico nazionale vanno esclusi qualora l’opposizione all’esecuzione di una decisione straniera munita della formula esecutiva sia proposta dalla stessa persona che avrebbe potuto proporre opposizione all’*exequatur* e allorché essa si fondi su un mezzo che avrebbe potuto essere dedotto nell’ambito dell’opposizione stessa”<sup>30</sup>.

Il regolamento n. 1215/2012, pur sopprimendo il ricorso alla previa procedura autorizzativa, ha in effetti incrementato le opportunità di controllo sul c.d. merito processuale. Come si è visto, la norma-

<sup>27</sup> Il diniego di riconoscimento della decisione straniera può avvenire nel corso di una causa. Al riguardo l’art. 36, par. 3, del regolamento n. 1215/2012 prevede il ricorso ad un accertamento incidentale, che ha natura sub-procedimentale di verifica del merito processuale: esso infatti si insinua nel processo di cognizione o di esecuzione avviato nel foro, senza nessun bisogno di modificare le funzioni proprie dell’autorità giudiziaria adita poiché non dà luogo ad un accertamento con valenza di giudicato (in senso diverso, v. E. D’ALESSANDRO, “Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012”, *Rivista di diritto processuale*, 2013, p. 1048).

<sup>28</sup> *Contra* P. FRANZINA, *op. cit.*, p. 386, che invece asserisce la possibilità per il condannato di esperire un’azione pura di accertamento preventivo negativo. Invero dai lavori preparatori del regolamento n. 1215/2012 si evince che questo assimila l’azione di diniego del riconoscimento a quella che può svolgere la parte “interessata” che intende opporsi all’esecuzione (cfr. *Council of the European Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Recast)-Draft guidelines*, Bruxelles 8 novembre 2011, n. 16399/11, JUSTCIV 293; CoDEC 1897, paragrafi 6 e 24).

<sup>29</sup> Diversamente, sia la Convenzione di Bruxelles (art. 36) che il regolamento n. 44/2001 (art. 43, par. 5), stabilivano rigorosi termini processuali uniformi per l’opposizione alla decisione sull’autorizzazione all’esecuzione (cfr. anche Corte di giustizia, sent. 4 febbraio 1988, *cit.*, punto 31).

<sup>30</sup> Sentenza 4 febbraio 1988, *Hoffmann*, *cit.*, punto 30.

tiva ora vigente consente all’avente diritto di “anticipare” l’azione positiva di mero accertamento mentre l’opponente si vede “spostata in avanti” l’opportunità di presentare un’azione negativa in opposizione all’efficacia della decisione ovvero al suo riconoscimento<sup>31</sup>. Queste indicazioni non modificano tuttavia il vincolo posto dalla Corte di giustizia a favore del carattere autonomo ed esclusivo del mezzo di opposizione all’efficacia delle decisioni straniere. Infatti, anche in base al nuovo regolamento, l’esame del merito processuale deve restare nell’ambito della sua precipua procedura che assorbe ogni tipo di azione esercitata in proposito. In tal senso depona la continuità del regolamento “Bruxelles I-bis” con gli strumenti precedenti, vale a dire di canalizzare nell’azione in opposizione all’esecuzione *ex art. 46* anche le altre azioni di accertamento sul merito processuale. Ed è in relazione a questo modello unitario che il regolamento pone specifiche esigenze inerenti sia al giudice competente che alla struttura del processo.

## VII. Obblighi di (solo) risultato e valutazioni autonome degli Stati membri sulla procedura di accertamento relativa al merito processuale

### (A) *L’autorità competente*

27. Nonostante che il regolamento n. 1215/2012 faccia confluire le diverse tipologie di azione di accertamento nella procedura prevista per l’opposizione all’esecuzione (art. 47 s.), la stessa disciplina europea non vincola gli Stati membri a predisporre una struttura unica per le tre tipologie di azioni indicate negli articoli 36, 45 e 47. Piuttosto il regolamento si limita ad enunciare taluni obblighi di risultato, non necessariamente raccordati ad un esito uniforme.

28. Una prima indicazione del genere riguarda l’autorità giurisdizionale che gli Stati devono individuare come competente a svolgere l’accertamento del merito processuale, comunicando la relativa determinazione alla Commissione (art. 75, in combinato disposto con gli articoli 47, par. 1, 49, par. 2, e 50). Non può essere un’autorità priva di carattere giurisdizionale come invece talora avveniva alla luce del regolamento n. 44/2001, in ragione del solo controllo formale espletato nella prima fase monitoria della procedura uniforme. Invece il regolamento n. 1215/2012 richiede un giudizio in relazione alle domande sul merito processuale poste dalle parti.

Nell’individuazione dell’autorità competente gli Stati membri dovrebbero tener conto del 30° considerando del regolamento n. 1215/2012. Vi si prospetta l’esigenza per la “parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro” di “poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale”. In altri termini, il regolamento sollecita gli Stati membri a concentrare in un’unica procedura l’esame dei diversi motivi di opposizione all’esecuzione, senza al riguardo distinguere se essi dipendano dal diritto nazionale o dal regolamento. L’autorità giurisdizionale che “guida” la procedura esecutiva della sentenza straniera ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto sarebbe così anche in grado di gestire una serie di situazioni processuali che vi afferiscono. Il giudice dell’esecuzione può infatti: *i*) sospendere immediatamente la stessa procedura esecutiva (art. 44, par. 1, lett. c)) per riflesso di eventi processuali nell’ordinamento di origine (art. 51), *ii*) dare esecuzione ai provvedimenti cautelari “automatici” *ex art. 40*, *iii*) provvedere al necessario “adattamento” delle misure esecutive contemplate nella decisione straniera (art. 54). La soluzione preconizzata dal 30° considerando del regolamento n. 1215/2012 riflette il parziale accostamento del “sistema Bruxelles I” alla disciplina uniforme sul titolo esecutivo europeo quale disciplinato dai regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 861/2007. Emblematico al riguardo è il raffronto tra l’art. 44 del regolamento n. 1215 e l’art. 23 “comune” ai regolamenti n. 805, n. 1896 e n. 861. Vi si prevede che il giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte istante, possa: “a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari [conservativi]; b) subordinare

<sup>31</sup> Seguendo questo schema, persiste – come si è inizialmente osservato – la disparità di trattamento tra le parti, che sarebbe esclusa ove si accogliesse quella dottrina (citata *supra*, nota 28) secondo la quale sarebbe invece consentita anche al condannato la possibilità di esperire un’azione pura di accertamento preventivo negativo. Ma lo sviamento dal principio della parità delle armi è insito nel “sistema Bruxelles I” in forza del suo *favor* per la circolazione della decisione straniera.

l’esecuzione alla costituzione di una garanzia [cauzione] ... ; c) ... sospendere ... il procedimento di esecuzione”. A guidare il parallelismo normativo è il principio (che il regolamento n. 1215/2012 mutua da quei regolamenti speciali) secondo cui il titolo esecutivo contenuto nella decisione straniera debba essere equiparato al titolo esecutivo nazionale (art. 41), anche se la disciplina sul titolo esecutivo europeo svolge questo principio in modo più ampio e radicale.

**29.** Questa differenza non consente di trasporre agevolmente il modello del titolo esecutivo europeo alla circolazione di decisioni giudiziarie che rientrano nel regolamento n. 1215/2012. In effetti, nel primo caso, la confluenza nello stesso giudice dell’esecuzione della competenza a giudicare su motivi di opposizione che attengono tanto al processo propriamente esecutivo quanto al c.d. merito processuale trova fondamento in una decisione straniera che già nell’ordinamento di origine si perfeziona quale titolo esecutivo pienamente legittimato a circolare nello spazio giudiziario europeo. La medesima formula non era mutuabile dal regolamento n. 1215/2012, dal momento che la decisione emessa nell’ordinamento di origine resta tuttora agganciata al diritto nazionale. Ciò giustifica la perdurante sfera di apprezzamento dello Stato richiesto sul merito processuale, tanto più che il regolamento n. 1215/2012 prevede (art. 36, par. 2) un’azione preventiva di mero accertamento positivo del tutto insussistente per il titolo esecutivo europeo.

Questo insieme di motivi spiega la formula tenue contenuta nel 30° considerando del regolamento n. 1215/2012: la richiesta di concentrare dinanzi ad un’unica autorità giudiziaria l’esame dei vari motivi di opposizione vale “nei limiti del possibile e ... conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto”. La formula esortativa di concentrare “nei limiti del possibile” la competenza territoriale nello Stato richiesto esprime in altri termini un’indicazione promozionale che esclude di per sé un effetto cogente.

**30.** Data la flessibilità della formula regolamentare, l’obiettivo di concentrare la competenza in fase esecutiva in un’unica autorità giudiziaria ha trovato solo in parte conferma nelle comunicazioni che gli Stati membri hanno fatto pervenire alla Commissione ai sensi dell’art. 75 del regolamento n. 1215/2012<sup>32</sup>. Il florilegio di soluzioni è assai ricco.

Il Governo francese ha indicato tre diverse autorità giudiziarie distinguendo secondo l’oggetto della procedura di accertamento sul merito processuale. In particolare, si assegna al “Tribunal de grande instance” la competenza per l’esame sul merito processuale qualora sia presentata una domanda di accertamento ai sensi degli articoli 36, par. 2, o 45. L’indicazione della Francia ha però trovato limitatissimo riscontro<sup>33</sup>.

La tendenza prevalente degli Stati membri è stata nel senso di concentrare la competenza nell’autorità giudiziaria di primo grado: la Germania nel “Landgericht”, la Spagna nel “Juzgado de Primera Instancia”, la Polonia nel “Sąd okręgowy”, l’Olanda nel “Rechtbank”, il Portogallo nel “Tribunal de comarca”, l’Italia nei “Tribunali ordinari”. Alcuni Stati membri, come Regno Unito e Svezia, hanno invece preferito concentrare la competenza in giurisdizioni superiori: la ‘Hovrätt’ (Corte d’appello) per la Svezia mentre differenti sono le soluzioni britanniche: la High Court of Justice (Enforcement Section, Queen’s Bench Division) per l’Inghilterra e il Galles, la High Court of Justice per l’Irlanda del Nord; la Court of session (Deputy Principal Clerk of Session, Court of Session) per la Scozia, la Supreme Court of Gibraltar per Gibilterra. Pur differenziandosi tra loro, queste indicazioni presentano alcuni dati comuni. Anzitutto, non è scontato che l’organo indicato come competente ad esaminare il merito processuale lo sia anche per gestire il processo di esecuzione secondo il diritto nazionale dello Stato richiesto. Tale è il caso dell’Italia, in cui la competenza del processo di esecuzione rientra – almeno entro certi limiti *ratione materiae* ai sensi del combinato disposto degli articoli 615 e 27 cod. proc. civ. – nella competenza del giudice di pace del tutto escluso invece dalla competenza sul merito processuale. Inoltre, gli Stati che hanno comunicato la competenza del giudice di primo grado o della giurisdizione superiore si

<sup>32</sup> Vedine il quadro completo in [https://e-justice.europa.eu/content\\_brussels\\_i\\_regulation\\_recast-350-fr-fr.do?init=true&member=1](https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-fr-fr.do?init=true&member=1)

<sup>33</sup> Cfr. le comunicazioni dell’Austria, riportate nel sito citato *supra*, nota 28.

sono normalmente riferiti alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 senza però formulare distinzioni come quelle svolte dalla Francia. Pertanto le stesse autorità giudiziarie sono competenti a conoscere sia dell'azione preventiva di accertamento ai sensi dell'art. 36, par. 2, del regolamento, sia dell'azione di diniego di riconoscimento di cui all'art. 45 dello stesso regolamento, non necessariamente agganciate – l'una come l'altra – all'avvio del processo di esecuzione forzata.

**31.** Un'ulteriore – ed anche più radicale – manifestazione della tendenza a “ri-nazionalizzare” le procedure di accertamento sul merito processuale si ritrova nei differenti gradi di competenza preposti a tale funzione. Il regolamento n. 1215/2012 prevede l'obbligo di prefigurare un doppio grado di giudizio: il giudice competente ad accertare la domanda in primo grado (art. 48) e il giudice preposto ad esaminare l'eventuale impugnazione del relativo provvedimento (art. 49). All'art. 50 il regolamento prevede che gli Stati membri possano indicare un'autorità giudiziaria di terzo grado presso cui impugnare il provvedimento emesso in secondo grado di giudizio. Una determinazione del genere va resa pubblica tramite comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera c) del regolamento. Gran parte degli Stati membri ha fatto uso di questa facoltà indicando la massima giurisdizione nazionale (Cour de Cassation in Francia e Belgio, Corte di cassazione in Italia, Bundesgerichtshof in Germania, Hoge Raad in Olanda, Tribunal Supremo in Spagna). Questa tendenza conferma la perdurante autonomia del merito processuale rispetto al processo di esecuzione e accentua il dis-allineamento della nuova normativa regolamentare rispetto alla disciplina sul titolo esecutivo europeo, che è invece assorbito pienamente dai meccanismi procedurali prefigurati nei singoli ordinamenti nazionali a proposito del processo di esecuzione forzata.

#### (B) *Rito e gradi di giudizio*

**32.** La mancanza della procedura uniforme per l'accertamento del merito processuale lascia i singoli Stati membri ampiamente autonomi nella determinazione del modello processuale da impiegare, in specie con riferimento al primo grado di giudizio. Lo stesso regolamento n. 1215/2012 si limita a fissare – direttamente o implicitamente – alcuni obblighi di risultato per gli Stati membri.

**33.** L'art. 48 del regolamento, ricalcando il precedente art. 45 del regolamento n. 44/2001, impone che “l'autorità giurisdizionale statuisca *senza indugio* sulla domanda di diniego dell'esecuzione”; considerata la struttura del regolamento, lo stesso vincolo vale anche per le azioni di accertamento ai sensi degli articoli 36, par. 2, e 45. Va da sé che il ricorso al rito della cognizione piena e solenne sarebbe difficilmente conciliabile con tale scopo. La formula pare piuttosto sottintendere la preferenza del legislatore europeo per un rito sommario riguardo la cognizione del merito processuale, tanto più che questo era indicato nell'originaria procedura uniforme prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. In base al principio dell'effetto utile andrebbe quindi stabilito quale rito sommario sia possibile applicare tra quelli predisposti nell'ordinamento nazionale ed azionabili dinanzi all'autorità giudiziaria adita in primo grado. Nel caso dell'ordinamento italiano viene in evidenza il rito sommario generale di cognizione quale disciplinato dall'art. 702-ter cod. proc. civ., già applicato nel diritto comune per il giudizio di accertamento sul merito processuale di cui all'art. 67 della legge n. 218/1995.

**34.** Vi è una seconda indicazione che traspare implicitamente dal regolamento n. 1215/2012 rispetto a quegli Stati membri (la maggioranza) che hanno stabilito di concentrare in un'unica autorità giudiziaria l'esame delle varie azioni di accertamento sul merito processuale. Una simile soluzione implica una certa modulazione del giudizio di accertamento sul merito processuale in rapporto alla parte che lo avvia. Infatti, a seconda che l'azione sia svolta dall'avente diritto o dall'opposto, sono diversamente ripartiti sia gli oneri probatori tra le parti sia i poteri “officiosi” dell'autorità giudicante. Si consideri che l'azione preventiva di accertamento positivo implica una valutazione globale sull'insussistenza delle condizioni ostative all'efficacia della decisione straniera anche rispetto ad eventuali profili non provati dall'istante. Diversamente, l'azione di accertamento negativo presentata dall'opposto può ben circoscriversi ai soli profili evidenziati nell'opposizione dell'interessato.

### VIII. Conclusioni: l'emergente concezione monista di continuità tra ordinamenti nazionali nello spazio giudiziario europeo

35. L'evoluzione del “sistema Bruxelles I” verso soluzioni sempre più liberali in tema di circolazione delle decisioni induce a riconsiderare le formule tradizionali attraverso cui si sono delineati al riguardo i rapporti tra ordinamenti nazionali. Ormai nello spazio giudiziario europeo si assiste al declino irreversibile della formula dualista che serviva a presidiare la sovranità dello Stato attraverso il necessario esame preventivo delle condizioni ostative riconducibili al c.d. merito processuale.

Va ricordato che questo schema si è formato soprattutto nei paesi europei che vantavano una tradizione di *civil law* mentre è stato sempre poco familiare agli ordinamenti di *common law*. Le ragioni sono plurime. In questa sede conviene richiamarne almeno due. Anzitutto è nei paesi di *civil law* che prende piede l'interpretazione più esasperata del monopolio statale del diritto (ovvero del suo carattere assoluto<sup>34</sup>) e quindi anche l'esigenza pubblicistica di filtrare l'efficacia delle decisioni straniere attraverso un'apposita procedura di delibazione che potesse se del caso dar luogo anche ad un riesame del merito. Inoltre, i paesi di *civil law* hanno sicuramente mostrato una maggiore inclinazione rispetto ai paesi di *common law* verso l'espansione esorbitante della sfera di giurisdizione e di riflesso hanno voluto premunirsi con il meccanismo deliberatorio in modo da escludere contrasti di giudicati nell'ordinamento del foro richiesto<sup>35</sup>. L'esigenza di certezza del diritto veniva così garantita “nel chiuso” dell'ordinamento statale piuttosto che in chiave effettivamente universale assicurando le dovute forme di apertura e coordinamento verso il diritto processuale straniero.

36. Queste ragioni sono in larga parte venute meno nello spazio giudiziario europeo per tre ordini di motivi.

In primo luogo, il processo di integrazione sovranazionale, volendo assicurare condizioni uniformi di certezza del diritto alla libera circolazione delle decisioni, ha eroso largamente la sovranità statale e quindi le conseguenti ragioni pubblicistiche poste a sostegno della tesi dualista. In secondo luogo, la tendenziale uniformità dei criteri di giurisdizione tra gli Stati membri coniugata con i loro vincoli alla cooperazione orizzontale ha determinato l'insorgere, nello spazio giudiziario europeo, di un'idea di equivalenza delle relative decisioni, che consente di prescindere dalla formula deliberatoria. Infine, il diritto internazionale privato uniforme europeo ha introdotto, specie nel caso della litispendenza, tecniche assai incisive di coordinamento delle azioni civili nello spazio che rendono fondamentalmente residuale la verifica della compatibilità della decisione “importabile” con decisioni pregresse del foro richiesto.

37. L'ordinamento del foro richiesto subisce pertanto varie forme di compressione, che – ove non si abbia una deroga alla disciplina comune – ne impone un grado assai elevato di sussidiarietà funzionale fino a piegare la sua attività di *imperium* in funzione delle formule esecutive richieste dal provvedimento straniero ammesso al regime di libera circolazione quale contemplato dal regolamento n. 1215/2012<sup>36</sup>. Si potrebbe argomentare che ciò costituisce una forzatura senza un'opera parallela di armonizzazione materiale dei sistemi processuali nazionali degli Stati membri, simile a quanto avvenuto con i regolamenti speciali sul titolo esecutivo europeo. Ma il regolamento n. 1215/2012 tiene ben presente questa difficoltà allorché configura nell'art. 54 il ricorso all'adattamento, vale a dire la giusta

<sup>34</sup> Ciò poteva riguardare tanto considerazioni di ordine strettamente processuale (come nell'originaria impostazione dualista italiana di Anzilotti e Morelli) quanto ragioni di merito – propugnatte in particolare dalla giurisprudenza francese – collegate al necessario riscontro nella decisione straniera del diritto materiale applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del foro richiesto (vedi al riguardo: B. ANCEL, H. MUIR WATT, “Les jugements étrangers et la règle de conflit de lois. Chronique d'une séparation”, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques - Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, p. 137 ss., che – a p. 147 – evocano “l'impérialisme juridique” dell'ordinamento francese che si esprime nel dare alle sue regole di conflitto una portata assoluta o universale).

<sup>35</sup> Tanto più tale approccio era giustificato in mancanza di una disciplina comune che regolasse i casi di litispendenza internazionale.

<sup>36</sup> Sulla “stretta connessione sussistente tra l'efficacia esecutiva e l'*imperium* statale”, cfr. E. D'ALESSANDRO, op. cit., p. 1045.

modulazione dell’efficacia esecutiva del provvedimento richiesto in forme adeguate della *lex fori* anche escogitandole *infra* o *praeter legem*<sup>37</sup>.

**38.** Tuttavia, il regolamento n. 1215/2012 non rimuove l’eventualità di un esame autonomo del foro richiesto sul c.d. merito processuale. Anzi questa possibilità viene addirittura potenziata introducendo un’azione preventiva di accertamento positivo che si aggiunge alle azioni tradizionali di accertamento negativo che l’opposto può far valere per contrastare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione straniera<sup>38</sup>. In altri termini, il regolamento Bruxelles *I-bis* sembrerebbe offrire un quadro apparentemente contraddittorio in cui alla spinta liberalizzatrice si accompagnano maggiori occasioni (peraltro ricondotte a formule processuali non di diritto uniforme<sup>39</sup>) di controllo sulle condizioni ostative alla circolazione delle decisioni.

**39.** Per chiarire lo scenario normativo si deve tener presente che il “sistema Bruxelles I” non ha inteso operare una totale compressione della sovranità processuale dello Stato membro. Il controllo delle condizioni ostative ora indicate nell’art. 45 serve anche – benché non solo – a presidiare sul rispetto dei valori essenziali dello Stato richiesto. Ma, pur considerando la dimensione esclusivamente “domestica” del merito processuale, il suo esame quale prefigurato dal regolamento n. 1215/2012 rifugge dal modello dualista tradizionale di preconstituire un “filtro” necessitato all’efficacia della decisione straniera: il regolamento Bruxelles *I-bis* ha infatti rimosso ogni procedura intermedia anche con riguardo all’efficacia esecutiva della decisione. Nelle attuali condizioni normative il controllo sul merito processuale è esperibile solo se una delle parti interessate si attiva per esercitare la pertinente azione di accertamento (positivo o negativo). In altri termini, ove si restasse agganciati alla dottrina dualista tradizionale, si delineerebbe una situazione quasi paradossale rimettendo all’interesse del privato l’opportunità per il giudice di controllare valori *lato sensu* pubblicistici dello Stato richiesto. Così, ancora per restare al limite dell’ordine pubblico, il suo controllo è possibile solo se rientra nel *petitum* invocato dalla parte interessata. Ma se un tale valore (specie quando il limite sia invocato per ragioni di natura sostanziale e non procedurale) afferisce alla sfera di disponibilità del privato, la sua verifica a fini pubblicistici è puramente occasionale.

**40.** In verità, il carattere “disponibile” delle condizioni ostative trova anzitutto giustificazione nel tipo di liti afferenti alla materia civile e commerciale disciplinata dal regolamento n. 1215/2012. In questi casi è difficile assistere a liti su cui insistono profili indisponibili quali tuttora si rintracciano in molte questioni di *status*. In secondo luogo, la valorizzata posizione processuale delle parti per azionare il controllo sulle condizioni ostative all’efficacia delle decisioni straniere si spiega con la stessa logica unitaria e solidale che presiede alla circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo. L’esercizio della funzione giurisdizionale dei singoli Stati avviene nella prospettiva unitaria di assicurare al privato – titolare secondo il diritto dell’UE del diritto alla libera circolazione delle decisioni - una condizione di certezza del diritto da far valere nell’ambito dell’intero ordinamento dell’UE. In questo quadro di valori solidali, l’azione esercitata in uno Stato membro è equivalente a quella svolta in un altro Stato membro. Parimenti, i valori incorporati nella decisione nazionale sono equivalenti per ogni altro Stato membro.

**41.** In un quadro del genere, non vi può essere una ragione pubblicistica autonoma dello Stato membro di dover accertare determinate condizioni ostative all’efficacia della decisione adottata in un altro Stato membro. Lo Stato membro, così facendo, violerebbe lo stesso obbligo dell’UE che suppone l’equivalenza tra giurisdizioni nazionali. E sempre nel rispetto del primato del diritto dell’UE, lo Stato richiesto deve rispettare la condizione di asimmetria che il regolamento n. 1215/2012 prefigura a proposito delle diverse opportunità di azione per le parti interessate: la posizione privilegiata dell’avente

<sup>37</sup> *Supra*, § V.

<sup>38</sup> *Supra*, § VI.

<sup>39</sup> *Supra*, § VII.

diritto – l’unico a poter esercitare l’azione preventiva di accertamento (positivo) – trova giustificazione nel principio di *favor* per la circolazione delle decisioni.

**42.** Diventa così più chiaro che nel nuovo quadro normativo il controllo – eventuale – sul merito processuale perde definitivamente la sua tradizionale accezione dualista. Esso finisce con l’afferrare direttamente alla situazione giuridica soggettiva dell’interessato che la può invocare – in base ai propri interessi – nelle circostanze indicate dal regolamento n. 1215/2012.

**43.** Si potrebbe argomentare che al superamento del filtro delibatorio a tutela preventiva della sovranità processuale dello Stato membro segua l’affermazione definitiva della prospettiva monista di piena continuità tra gli ordinamenti nazionali. L’ipotesi è certamente plausibile purché se ne chiariscano significato e portata.

In effetti, il principio di continuità non riguarda solo il provvedimento in sé quanto la situazione giuridica del privato quale accertata e tutelata nel provvedimento destinato a circolare. Le azioni di accertamento positivo o negativo – eventualmente esercitabili – sul merito processuale previste dal regolamento n. 1215/2012 afferiscono sempre a quella situazione giuridica anche quando incentrate sulle modalità giurisdizionali e processuali attraverso cui si è definita nell’ordinamento di origine la certezza di quella situazione giuridica. Se si esclude il riferimento alla violazione manifesta dell’ordine pubblico, il merito su cui si controverte nella procedura di accertamento è l’involucro processuale o giurisdizionale che ha “costituito” una data situazione di certezza del diritto in termini cognitivi e/o esecutivi.

**44.** Il regolamento n. 1215/2012 conferma questo principio di apertura rispetto ad altri provvedimenti che presentano un grado affine di certezza del diritto rispetto alla situazione giuridica vantata dal privato. In base al combinato disposto tra l’art. 2, lettere *b*) e *c*), da un lato, e gli articoli 58-59, dall’altro, rientrano nel regime di libera circolazione sia la transazione giudiziaria, se “approvata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento”, sia l’atto pubblico qualificato come tale nello Stato membro d’origine e la cui autenticità (sul contenuto) sia stata attestata “da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata”. In entrambi i casi si deve trattare di provvedimenti o atti già esecutivi nell’ordinamento di origine dello Stato membro, di cui può essere impedita l’efficacia solo se si tratti di provvedimenti o atti incompatibili con l’ordine pubblico del foro richiesto. Vale a dire che l’estensione del principio di apertura ad altri atti avviene commisurandone la natura: se essi non rivestono una apprezzabile natura processuale, si restringe lo spettro di condizioni ostative alla loro efficacia perché l’eventuale filtro non può riguardare alcun “involucro” giurisdizionale della situazione giuridica assorbita nel regime di continuità.

**45.** Si ritrovano così alcune conferme con la tendenza espressa dalla disciplina sul titolo esecutivo europeo. Le limitatissime eccezioni alla sua efficacia nel foro richiesto rispondono alla condivisa convergenza degli Stati membri sulla unitarietà “a monte” del prodotto giudiziario per effetto delle norme europee che pongono requisiti minimi o uniformi. La diversa modulazione del controllo a favore di una maggiore continuità del titolo discende dallo speciale grado di apertura che i regolamenti sul titolo esecutivo europeo impongono agli Stati membri verso valori estranei di cui sono portatori i privati.

**46.** Nel contempo, sia il regolamento n. 1215/2012 che i regolamenti speciali sul titolo esecutivo europeo convengono sul carattere solo eventuale del controllo. Ciò denota il principio strutturale di apertura che l’ordinamento statale di uno Stato membro dell’UE deve comunque assicurare verso situazioni giuridiche definite nell’ordinamento di un altro Stato membro e che beneficino automaticamente di una presunzione di efficacia nel foro richiesto. Così le differenze che esistono tra le diverse ipotesi di apertura dell’ordinamento statale non ne fanno svanire l’obiettivo unitario: dare continuità alle situazioni giuridiche assorbite nella sfera soggettiva del privato. I possibili (ma non indispensabili) controlli sul merito processuale prospettabili alla luce del regolamento n. 1215/2012 restano “interni” a tale logica indipendentemente dalla parte interessata che in concreto li solleciti: essi afferiscono alla sfera giuridica del “privato” quale comunque rilevante nell’ordinamento del foro richiesto. E’ questo valore

“costituzionale” (dell’ordinamento dell’UE e di riflesso degli ordinamenti nazionali degli Stati membri) a divenire preminente, rimuovendo il valore pubblicistico tradizionale che – a difesa dell’integrità dell’ordinamento statale – sorreggeva il preventivo ricorso a formule autorizzatorie se non deliberatorie.

47. Il risultato cui è pervenuto il regolamento n. 1215/2012 costituisce un’ulteriore tappa del processo di integrazione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile. Essa esprime una linea di tendenza “monista” che si va estendendo e consolidando, a sostegno della condizione di uniformità da attagliare alla situazione giuridica soggettiva del privato nello spazio trans-nazionale. Sorretta dall’acquisita equivalenza tra sistemi processuali degli Stati membri e coadiuvata da un forte grado di sussidiarietà funzionale del loro diritto nazionale, la tecnica del riconoscimento si dimostra in definitiva lo strumento più radicale per realizzare l’obiettivo preminente di giustizia del diritto internazionale privato nello spazio giudiziario europeo<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> In dottrina (v. già E. JAYME, C. KOHLER, “Europäisches Kollisionsrecht 2001: Anerkennungsprinzip statt IPR?”, *IPRax*, 2001, p. 501 ss.) emerge una crescente preoccupazione sul carattere alternativo della tecnica del riconoscimento rispetto a quelle tradizionali del diritto internazionale privato incentrate sull’uniformità di regolamentazione nello spazio secondo propri ma precostituiti parametri di giustizia, quale in particolare la localizzazione obiettiva (perché strettamente collegata) della situazione giuridica all’interno di un determinato ordinamento statale. Il “sistema Bruxelles I” si accosta solo in parte a questa logica prefigurando una serie di criteri uniformi di giurisdizione, ma senza condizionare l’intero sistema di circolazione delle decisioni al criterio di prossimità.